

COMUNE DI SINNAI

**CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
AUTO e AUTO RISCHI DIVERSI
LIBRO MATRICOLA
DEI VEICOLI A MOTORE DELL'ENTE**

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Accessori aggiuntivi – optional:	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori fonoaudiovisivi:	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Attestazione sullo stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Broker:	Samar Insurance Brokers s.r.l.
Contraente:	il Comune di Sinnai;
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
Franchigia:	la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
Fulmine:	scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto
Implosione:	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Infortunio:	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Kasko	i danni materiali e diretti subiti dal parco veicoli costituito da natanti/gommoni/veicoli, altri mezzi come riportato nell'elenco allegato, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o

Legge:	collisione, compresi i danni di traino passivo o attivo nonchè di manovra a spinta e quelli avvenuti durante la sosta
Polizza:	il D. Lgs. n.209 del 7.9.2005 e la successiva norma di attuazione;
Premio:	il documento che prova l'assicurazione;
Primo rischio assoluto:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
Rapina:	è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto.
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
Sinistro senza seguito:	il sinistro denunciato per il quale la Società ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonchè le imprese coassicuratrici;
Valore Commerciale	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Veicolo:	parco veicoli costituito dall'elenco allegato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazione e comunicazione del Contraente. – Buona fede

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile non trovano applicazione.

Qualora il Contraente o il proprietario o l'Assicurato, abbia fornito indicazioni inesatte circa i dati relativi ai veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite all'atto della regolazione finale del premio.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

Art. 2 – Adeguamento del premio

La Società rinuncia a chiedere l'adeguamento del premio per l'intera durata del contratto.

Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo a tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o a quella della Società di brokeraggio.

Si considera come data dell'avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telefax.

Art. 4 - Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto ha durata di anni due a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2018, con rateizzazione annuale del premio e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Precedentemente alla scadenza, il Contraente/Assicurato può fare richiesta alla Società di prosecuzione del rapporto assicurativo alle medesime condizioni e durata, qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo premio dovrà essere pagato in misura pari al rateo del premio annuale dell'assicurazione nei termini previsti dal precedente articolo.

In entrambi i casi il premio anticipato dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti dall'art. 3 che precede.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte del Contraente/Assicurato:

la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della clausola sono equiparati al Contraente/Assicurato i suoi Amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui esso deve rispondere a norma di legge.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Art. 6 - Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Validità esclusiva delle condizioni dattiloscritte

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara, integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara. Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 8 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora risulti dalla polizza (o appendice) che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la sottoscritta Società assume la qualifica di Delegataria, dichiarando di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e/o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art.10 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art.13 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

Art.14 - Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione e l'esecuzione della presente polizza, alla Samar Insurance Brokers s.r.l. in qualità di Broker ai sensi del D Lgs. 209/2005 art. 109.

La Società riconosce pertanto che tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti tramite la suddetta società. In particolare ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker incaricato e, quindi, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato e, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La Società riconoscerà al Broker incaricato una retrocessione provvigionale massima del 6% dei premi imponibili di cui al presente contratto, fino a che permarrà l'incarico di brokeraggio.

Art.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.16 - Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RCA E LA SEZIONE ARD

Art.17 – Polizza amministrata a libro matricola

L'assicurazione ha per base un Libro matricola, redatto a cura della Società, nel quale verranno iscritti i veicoli di proprietà del Contraente, da coprire inizialmente e successivamente con tutte le garanzie riportate nel presente capitolato purchè esista un interesse assicurabile da parte del Contraente e semprechè rappresentino l'intero parco veicoli di proprietà dello stesso.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax o altro mezzi telematici con cui è notificata alla Società la sostituzione o l'esclusione o, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui sono restituiti alla Società certificato e contrassegno.

Salvo quanto previsto dall'art.21) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90° giorno dalla data di presentazione da parte della Società della relativa appendice di regolazione del premio

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art.18 – Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome;
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art.19 – Sostituzione del veicolo, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.

Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire alla Società la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità.

Art.20 – Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.

In caso di mancata comunicazione, il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.

Conto vendita: se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Art. 21 – Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo.

In caso di furto totale del veicolo il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

La Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

A seguito del furto totale del veicolo la Società emetterà appendice di esclusione con effetto dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 22 – Colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

NORME CHE REGOLANO LE SOTTODESCRITTE SEZIONI

SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

Art.23 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per

capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

Art.24 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- per i ciclomotori e motocicli, nel caso di esercitazioni di guida se le stesse non avvengono con l'osservanza delle disposizioni di legge;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi art. 98 del C.d.S. "Circolazione di Prova") che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia per i veicoli;
- limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. "di cui all'art. 82 del Nuovo C.d.S. "Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art.25 – Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente e del conducente

La Società a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente articolo rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti della Contraente che del conducente nei casi di:

- a) guida in caso di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del DL 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;
- b) danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (rinuncia nei confronti del solo Ente proprietario/locatario)
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
- e) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

Art.26 – Massimali

Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate fino alla concorrenza di € 7.000.000,00 per sinistro, per persona e per cose o animali.

Art.27 – Carico e scarico (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

CONDIZIONI SPECIALI (valide solo se espressamente richiamate)

A) BONU/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^a alla 18^a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n.10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.106 dell'08.05.93).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA'

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicolo destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli ed i ciclomotori – per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n.10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

SEZIONE II) AUTO RISCHI DIVERSI

INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

Art.28 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonosensibili;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme documentabili, sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art.29 - Esclusioni – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;

- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
 - d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
 - f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
 - g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art.30 - Accessori fonoaudiovisivi.

In deroga a quanto stabilito all'art. 23 lettera h), l'assicurazione è estesa nei limiti delle somme documentabili, agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art.31 – Scoperti e franchigie

Sull'importo del danno furto verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00;

Art.32 – Valore assicurato

E' il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, come indicato dalla pubblicazione Eurotax/Quattroruote del mese in cui si è verificato il sinistro, al quale dovrà essere aggiunto il valore commerciale degli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati. Qualora non fosse reperibile su tali pubblicazioni il valore di uno o più veicoli, si farà riferimento al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art.33 – Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

In caso di danno parziale:

La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette "non usurabili", senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

In caso di perdita totale :

L'assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l'Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d'uso.

Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Limitatamente alle autovetture, l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax;

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" /Eurotax.

Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" /Eurotax.

Qualora l'autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell'autovettura stessa al momento del sinistro.

SEZIONE III) EVENTI SOCIO POLITICI

Art.34 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie, nei limiti degli importi documentabili da parte dell'Assicurato stesso.

Art.35 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) subiti da veicoli immatricolati da più di 5 anni.

Art.36 – Scoperti e franchigie

Sull'importo del danno verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00

Art.37 – Valore assicurato

Come descritto all'art.32

Art.38 – Determinazione dell'ammontare del danno

Come descritto all'art.33

SEZIONE IV) EVENTI ATMOSFERICI/NATURALI

Art.39 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

Art.40 – Esclusioni

Come descritto all'art.35.

Art.41 - Scoperti e franchigie

Sull'importo del danno verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00

Art.42 – Valore assicurato

Come descritto all'art.32.

Art.43 –Determinazione dell'ammontare del danno

Come descritto all'art.33

GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA/ARD

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di veicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;

- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- ai veicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- ai veicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 200.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETÀ'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 600,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;

- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo è quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata con la presente polizza .

Previa presentazione di idonea documentazione la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per ogni evento indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 600,00.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente/Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato o guasto in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà purché documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 750,00 per singolo evento.

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società rimborsa all'Assicurato purché documentate le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per evento e con il limite di Euro 5.500,00 per anno assicurativo.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a sensi dell'Art. 1916 cc nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida dei veicoli descritti in polizza, salvo il caso di dolo del medesimo.

SEZIONE V) TUTELA GIUDIZIARIA

Art.44 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico nel limite di Euro 10.000,00 per singolo evento ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'Art. 1917 del CC 3° comma.
- Effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Si intendono in garanzia:

- A) Le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) Le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- C) Le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- D) Le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dell'Autorità giudiziaria(semprchè il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base a vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.

Art.45 – Esclusioni

La garanzia non comprende :

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.)
L'Assicurazione non è operante:
- se il veicolo assicurato non è coperto da assicurazione della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma della disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo assicurato.

Art.46 – Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi, sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'Assicurazione.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO (Valide per le sezioni I-II-III-IV-V)

Art.47 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 10 giorni da quando la struttura dedicata alla gestione delle coperture assicurative ne sia venuta a conoscenza sul modulo conforme – ex art.143 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005 ed eventuali m. i. e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, come richiesto dal modulo. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art.48 – Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

Art.49 - Scoperto

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.

Art.50 – Minimo non indennizzabile

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

Art.51 – Riparazione – sostituzione “ in natura” delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e

con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art.52 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata. Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, anche in merito alla quantificazione e/o indennizzabilità del danno, le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art.53 – Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La Società procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Limitatamente alle garanzie **furto ed eventi socio politici**, la Società rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità,
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale,
- dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di **furto parziale e/o di furto totale**, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società;

Limitatamente alla garanzia **Kasko**, la Società ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

Art.54 - Recupero

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione E Riparazione - Sostituzione 'in natura' delle cose rubate o danneggiate") si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

Art.55 – Sinistri incendio/furto/Kasko natanti

(Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore)

Art.56 – Obbligo di fornire i dati sui sinistri

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'evento
- data della denuncia

- importo liquidato/riservato
- stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.